



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DETERMINAZIONE**

N. 357 del 06/04/2022

**Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE PALAZZINA "EX ORTOTRAUMA" PRESSO IL P.O. DI DOMODOSSOLA CON CONTESTUALE RIMOZIONE COPERTURA IN AMIANTO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

STRUTTURA: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

RESPONSABILE STRUTTURA: MATTALIA MARIO



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DETERMINAZIONE**

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca

Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## IL RESPONSABILE SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

**Premesso** che risulta necessario provvedere alla demolizione parziale della palazzina denominata "ex Ortotrauma" presso il P.O. di Domodossola, in quanto dismessa ed inagibile da diverso tempo, in relazione alla sua parte prefabbricata, procedendo altresì alla contestuale rimozione del tetto di copertura in lastre di fibra di amianto;

**Considerato** che l'intervento risulta inserito nei lavori di manutenzione straordinaria oggetto di programmazione per l'anno 2022, approvati con deliberazione n. 102 del 16/02/2022 e con successiva deliberazione n. 202 del 24/03/2022;

**Dato atto** che il Progetto Esecutivo, realizzato dalla S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale, consta dei seguenti allegati:

- A) Relazione Tecnica e Quadro Economico di Spesa;
- B) Computo Metrico Estimativo;
- C) Computo Metrico – Costi Speciali per la Sicurezza;
- D) Capitolato Speciale d'Appalto;
- E) Piano di Sicurezza e Coordinamento;

**Dato atto** altresì che l'importo progettuale è pari ad **€ 143.500,00**, così suddivisi:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 116.123,90
Oneri per la sicurezza ordinari	€ 3.591,46
Oneri per la sicurezza speciali	€ 10.495,92
<b>Totale lavorazioni</b>	<b>€ 130.211,28</b>
IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	€ 13.021,13
Imprevisti e arrotondamenti	€ 267,59
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 143.500,00</b>

**Considerato** dunque che l'A.S.L. VCO – S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale - intende attivare una procedura negoziata di gara volta all'affidamento dei lavori sopra richiamati;

**Richiamato** quanto disposto all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ed alla luce delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, e valutata l'opportunità di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata con confronto comparativo a seguito di consultazione di operatori economici individuati sulla base di preliminare indagine di mercato;

**Considerato** dunque che si procederà mediante invio di specifica Lettera di Invito, che verrà trasmessa agli operatori economici individuati quali partecipanti alla procedura;

**Dato atto** che l'onere relativo all'attuazione del suddetto progetto esecutivo, pari a € 143.500,00, trova imputazione come di seguito indicato:

→ Aut. 222 sub 43 – Conto 1.12.02.11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022;

Finanziamento: Fondi Propri



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

## DETERMINA

1) **di approvare** il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di demolizione parziale della palazzina denominata "ex Ortotrauma" presso il P.O. di Domodossola, in relazione alla sua parte prefabbricata, procedendo altresì alla contestuale rimozione del tetto di copertura in lastre di fibra di amianto, conservato agli atti presso la S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale e composto dai seguenti allegati:

- A) Relazione Tecnica e Quadro Economico di Spesa;
- B) Computo Metrico Estimativo;
- C) Computo Metrico – Costi Speciali per la Sicurezza;
- D) Capitolato Speciale d'Appalto;
- E) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- F) Tavole

2) **di dare atto** che l'importo progettuale è pari ad **€ 143.500,00**, così suddivisi:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 116.123,90
Oneri per la sicurezza ordinari	€ 3.591,46
Oneri per la sicurezza speciali	€ 10.495,92
<b>Totale lavorazioni</b>	<b>€ 130.211,28</b>
IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	€ 13.021,13
Imprevisti e arrotondamenti	€ 267,59
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 143.500,00</b>

3) **di attivare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (alla luce delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021) apposita procedura negoziata al fine di affidare i suddetti lavori;

4) **di stabilire** che la procedura di affidamento dei lavori è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante confronto comparativo a seguito di consultazione di operatori economici individuati mediante preliminare indagine di mercato;

5) **di stabilire** che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, valutato sulla base dell'offerta economica presentata dal partecipante, fatta salva la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ai sensi della normativa vigente;

6) **di stabilire**, in conformità all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:

- l'oggetto dell'affidamento è relativo all'affidamento dei lavori di demolizione parziale della palazzina denominata "ex Ortotrauma" presso il P.O. di Domodossola, in relazione alla sua parte prefabbricata, procedendo altresì alla contestuale rimozione del tetto di copertura in lastre di fibra di amianto;



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- le clausole essenziali relative all'affidamento sono le seguenti:
  - la durata totale dell'appalto è di 60 giorni naturali e successivi dalla data dell'aggiudicazione, decorrenti dalla data di avvenuta consegna;
  - per ogni giorno di ritardo – dovuto a cause imputabili all'aggiudicatario – verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale;
  - gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore sono quelli previsti dal "Capitolato Speciale d'Appalto" facente parte del Progetto Esecutivo;

7) **di dare atto** che l'onere relativo al presente provvedimento, pari a € 143.500,00, trova imputazione come di seguito indicato:

→ Aut. 222 sub 43 – Conto 1.12.02.11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022;  
Finanziamento: Fondi Propri

8) **di approvare**, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i seguenti documenti di gara:

- ✓ Allegato "1": Relazione Tecnica e Quadro economico di Spesa
- ✓ Allegato "2": Capitolato Speciale d'Appalto
- ✓ Allegato "3": Lettera di Invito

9) **di dare mandato** alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e s.m.i..

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



## DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO U10 DENOMINATO "EX TRAUMA" P.O. DI DOMODOSSOLA



### PROGETTO ESECUTIVO PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN BIAGIO" DI DOMODOSSOLA

Elaborato: RELAZIONE TECNICA

PROGETTISTA:  Il Dirigente S.O.S. Te.C.A.N.O. Ing. Mario Mattalia	DATA: Febbraio.2022 AGG:  LOC: Domodossola SCALA: 1-100	ALLEGATO  A
 S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale	REGIONE PIEMONTE A. S. L. V.C.O.	PROTOCOLLO:

**OGGETTO:** DEMOLIZIONE PARZIALE PALAZZINA EX ORTOTRAUMA CON CONTESTUALE RIMOZIONE COPERTURA IN AMIANTO - P.O. DI DOMODOSSOLA.

## **RELAZIONE TECNICA**

La presente relazione intende illustrare i lavori per la demolizione della parte prefabbricata della palazzina denominata "ex Ortotrauma" con contestuale rimozione del tetto di copertura in lastre di fibra d'amianto, ubicato all'interno del Presidio Ospedaliero San Biagio di Domodossola.

Il presente elaborato si compone dei seguenti punti descrittivi:

1.-PREMESSA

2.-INTERVENTO PREVISTO

3.-TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

4.-ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

5.-QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELL' INTERVENTO

## **1.-PREMESSA:**

La presente valutazione di progetto viene eseguita per quantificare le spese necessarie per demolire totalmente la parte "prefabbricata" della vecchia palazzina denominata "ex trauma" (U10), la quale risulta essere dismessa/inagibile da diverso tempo. Non saranno interessati nei lavori la zona adiacente realizzata in muratura tradizionale ed il piano interrato con il relativo solaio, realizzato anch'esso in muri e strutture in cls armato.

La parte prefabbricata , oltre ad essere di cattivo impatto visivo e come detto in precedenza non funzionale, risulta essere dismessa e non più utilizzata da tempo.



## **2.-INTERVENTO PREVISTO:**

### **2.-1-Stato di fatto:**

Il fabbricato in questione riguarda una parte del complesso del P.O. San Biagio di Domodossola.


L'edificio è costituito da due piani, uno seminterrato, non interessato dalle demolizioni, ed uno fuori terra costituita da elementi prefabbricati da demolire in toto.

Al solo piano terra, è stato realizzato in aderenza ad altro fabbricato in muratura tradizionale, anch'esso non soggetto a demolizioni.

La struttura prefabbricata è in pessime condizioni e non più utilizzabile neppure come locali di deposito.

Gli impianti tecnici sono stati da tempo disalimentati.

La copertura a falde con manto di copertura in lastre di eternit contenente amianto andrà rimossa bonificata e smaltita, in base ai piani di lavoro predisposti ed approvati dai relativi organi competenti in materia.



## **2.-2-In progetto:**

L'ipotesi progettuale è suddivisa in 3 tipologie diverse, suddivise in un arco temporale progressivo.

- a- Inizialmente verrà trattata la copertura, mediante apposita procedura di incapsulamento con primer e successiva rimozione e smaltimento;
- b- In secondo luogo verrà demolito in toto la parte prefabbricata.
- c- A conclusione verrà impermeabilizzato il solaio esistente al fine di evitare l'infiltrazione di acqua piovana e verrà posta recinzione di sicurezza antiintrusione.

## **2.-3- Prescrizioni operative:**

- Tutte le maestranze, i mezzi d'opera ed i materiali dovranno accedere al cantiere esclusivamente attraverso i percorsi individuati dalla DD.LL.
- la rimozione delle lastre in eternit dovrà tassativamente rispettare i piani di lavoro predisposti ed approvati
- il materiale derivante dalle demolizioni dovrà essere trasportato a discarica con mezzi idonei. Dovranno essere ridotte al minimo le emissioni di polveri, così come da protocolli vigenti.
- non dovranno essere stoccate all'esterno dell'area di cantiere nessun materiale derivante dalle lavorazioni
- la ditta dovrà garantire la pulizia lungo il percorso individuato per l'accesso a livello ingresso/uscita dal cantiere
- l'accesso al cantiere deve essere tenuto chiuso e opportunamente segnalato con idonei cartelli indicativi, per tutta la durata dei lavori. Il ponteggio previso varrà come delimitazione del cantiere
- l'attività lavorativa dovrà essere compatibile con le adiacenti attività sanitarie, concordando con la DD.LL. E la Direzione Sanitaria Ospedaliera, giornate e/o orari particolari

### **3.- TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:**

Il tempo per l'esecuzione dell'intervento viene stabilito in giorni **120 (CENTOVENTI)** naturali dalla stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, affinche' ci sia il tempo tecnico per predisporre i piani di lavoro autorizzativi necessari ed eseguire materialmente i lavori.

### **4.- ELENCO ELABORATI DI PROGETTO:**

Costituisco parte integrante del presente progetto i seguenti elaborati:

- A - RELAZIONE TECNICA
- B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- C - COMPUTO METRICO COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA
- D - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- E - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
- F - TAVOLE DEGLI ELABORATI GRAFICI

### **5.-QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO:**

L'importo complessivo di progetto e' deducibile dal seguente prospetto, relativamente alle opere che verranno eseguite dalla ditta aggiudicataria.


Importo lavori	<b>119.715,36 € -</b>
a dedurre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (3%)	<b>3.591,46 € =</b>
<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>116.123,90 € +</b>
Oneri ordinari della sicurezza	<b>3.591,46 € +</b>
Oneri speciali della sicurezza	<b>10.495,92 € +</b>
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>130.211,28 € +</b>
Iva al 10 %	<b>13.021,13 € +</b>
Imprevisti ed arrotondamenti	<b>267,59 € =</b>
<b>TOTALE (IVA INCLUSA):</b>	<b>143.500,00 €</b>

**Il Tecnico**

Ing. Mario Mattalia



## DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO U10 DENOMINATO "EX TRAUMA" P.O. DI DOMODOSSOLA



### PROGETTO ESECUTIVO PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN BIAGIO" DI DOMODOSSOLA

Elaborato: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTISTA:  Il Dirigente S.O.S. Te.C.A.N.O. Ing. Mario Mattalia  	<table border="1"><tr><td>DATA:</td><td>Febbraio 2022</td></tr><tr><td>AGG.:</td><td></td></tr><tr><td>LOC.:</td><td>Domodossola</td></tr><tr><td>SCALA:</td><td>1-100</td></tr></table>	DATA:	Febbraio 2022	AGG.:		LOC.:	Domodossola	SCALA:	1-100	ALLEGATO  <b>D</b>
DATA:	Febbraio 2022									
AGG.:										
LOC.:	Domodossola									
SCALA:	1-100									

S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale	REGIONE PIEMONTE A. S. L. V.C.O.	PROTOCOLLO:
---	-------------------------------------	-------------



### SOS TECNICO COORD. AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail [tecnico@aslvc.co.it](mailto:tecnico@aslvc.co.it)

## COMUNE DI DOMODOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### DEMOLIZIONI EDILI

e

### RIMOZIONE ELEMENTI CONTENENTI FIBRE D'AMIANTO

<b>OGGETTO:</b>	DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO U 10 DENOMINATO "EX ORTO TRAUMA" P.O. DI DOMODOSSOLA
<b>PARTE D'OPERA:</b>	OPERE EDILI e BONIFICA AMIANTO
<b>COMMITTENTE:</b>	A.S.L. V.C.O.
<b>Codice CIG:</b>	.....
	OMEGNA 31 MARZO 2022
	<p style="text-align: right;"><b>IL TECNICO</b> <i>Ing. Mario MATTALIA</i> A.S.L. V.C.O. <i>S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale</i></p>

# CAPITOLO 1

## OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

### Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di demolizione parziale del fabbricato U10 denominato "ex orto-trauma" P.O. di Domodossola;

Descrizione sommaria: Il progetto prevede la demolizione della palazzina ex trauma realizzata in struttura prefabbricata, compresa la bonifica e la rimozione del tetto di copertura in lastre di eternit contenente amianto. A demolizione eseguita si provvederà alla messa in sicurezza del fabbricato non soggetto alla demolizione mediante la posa di guaina di protezione della soletta in latero-cemento e posa di barriera perimetrale antintrusione.

Ubicazione intervento: Presidio Ospedaliero di Domodossola, palazzina ex orto-trauma piano rialzato

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è:xxxxx.

### Art 1.2 FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a: **CORPO** con offerta a **UNICO RIBASSO**

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a CORPO (base d'asta)	Euro 116.123,90
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro 14.087,38
<b>Totale dei Lavori</b>	<b>Euro 130.211,28</b>
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	Euro 13.288,72
<b>Totale progetto</b>	<b>Euro 143.500,00</b>

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: **Euro 75.743,90**.

### **Art 1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro **130.211,28** (Euro Centotrentamiladuecentoundici/28) IVA di Legge esclusa.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro **116.123,90** (Euro Centosedicimilacentoventitre/90) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro **14.087,38** (Euro Quattordicimilaottantasette/38), che non sono soggetti a tale ribasso.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare esplicitamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

**a) CATEGORIA PREVALENTE**

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
<b>OG1</b>	<b>Edifici civili e industriali</b>	€ 88.984,43	ottantottomilanovecentottantaquattro/43	74,33

**b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
<b>OG12</b>	<b>Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale</b>	€ 30.730,93	trentamilasettecentotrenta/93	25,67

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolo speciale. Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

### **Art. 1.4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

La delibera o la determina di affidamento tiene luogo a contratto nelle forme del Capitolato di gara e dell'offerta dell'Appaltatore.

### **Art. 1.5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dalle verifiche preliminari già eseguite dall'appaltatore presso i luoghi e dai disegni di progetto. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme vigenti.

### **Art. 1.6 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

## **CAPITOLO 2**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

#### Art. 2.1

#### **OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cattimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di amianto, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

#### Art. 2.2

#### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE**

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, il progetto messo in gara e l'offerta dell'Appaltatore.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### Art. 2.3

#### **QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE**

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Classifica</b>	<b>% sul totale</b>
<b>OG1</b>	Edifici civili e industriali	€ 88.984,43	ART.90	74,33 %
<b>OG12</b>	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 30.730,93	ART.90	25,67 %

Nel caso l'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs 50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell'articolo 89 del citato Codice dei contratti, vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, allegherà oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di **avvalimento**.

L'Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80 del Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia.

L'Appaltatore concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

#### **Art. 2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

## **Art. 2.6** **GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

## **Art. 2.7** **GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore ai venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore ai venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli statuti di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decaduta dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

## **Art. 2.8** **COPERTURE ASSICURATIVE**

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

### **Art. 2.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

### **Art. 2.10 CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'affidamento dell'appalto in seguito a contestuale consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore, non oltre 30 giorni dall'affidamento.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 120 (centoventi)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi di tutte le pratiche di rito per la rimozione dei manufatti contenenti l'amianto.

L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna. L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziargli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

### **Art. 2.11 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE**

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continue ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Fino al **30 giugno 2023**, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le ragioni espresse nel decreto.

## **Art. 2.12 PENALI**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera per un importo **pari all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

## **Art. 2.13 SICUREZZA DEI LAVORI**

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredata da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 14.087,38.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 2.14**

#### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 2.15**

#### **ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento), da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Oltre all'anticipazione **non sono previsti pagamenti in acconto**. La Direzione Lavori provvederà ad emettere unicamente lo Stato finale dei lavori a saldo dell'opera.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

### **Art. 2.16 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI**

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato **entro 30 giorni** dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni.

All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

### **Art. 2.17 ULTIMAZIONE LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal Direttore dei Lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

### **Art. 2.18 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere e Preposto, che dovrà essere professionalmente abilitato e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inherente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

**Art. 2.19**  
**CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

**Art. 2.20**  
**PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE**

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti dalla demolizioni sono di proprietà dell'Appaltatore, che dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante e in seguito allontanarli, intendendosi di ciò compensato coi prezzi indicati nelle demolizioni.

**Art. 2.21**  
**ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Le operazioni di trattamento, rimozione e conferimento materiali contenenti amianto dovrà essere eseguita, previo redazione di specifico piano di lavoro, da imprese iscritte alla categoria 10 dell'Albo gestori ambientali.

Le attività dovranno svolgersi secondo le modalità concordate con lo SPRESAL e riportate nel piano di lavoro approvato, le eventuali inadempienze saranno a totale carico dell'Esecutore sollevando la DL da ogni responsabilità specifica.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **SOS TECNICO COORD. AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail [tecnico@aslvc.co.it](mailto:tecnico@aslvc.co.it)

Omegna, \_\_\_/\_\_\_/2022

Ai Soggetti economici invitati  
a partecipare alla procedura  
LORO SEDI

trasmissione via PEC

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DELLA PALAZZINA "EX ORTOTRAUMA" PRESSO IL P.O. DI  
DOMODOSSOLA, CON CONTESTUALE RIMOZIONE COPERTURA IN AMIANTO  
(CIG \_\_\_\_)**

**Allegati:**

- 1) Progetto Esecutivo
- 2) Modelli di partecipazione

Il Soggetto Economico in indirizzo è invitato a presentare, ove lo creda e senza impegno per questa Amministrazione, propria offerta per lo svolgimento dei lavori di demolizione parziale della palazzina denominata "ex Ortotrauma" presso il P.O. di Domodossola, con contestuale rimozione della copertura in amianto.

### **STAZIONE APPALTANTE**

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO – S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale

Indirizzo: Via Mazzini n. 117, 28887 Omegna (VB) - tel. 0323/868143, fax 0323/868181

e-mail: [tecnico@aslvc.co.it](mailto:tecnico@aslvc.co.it); PEC: [protocollo@pec.aslvc.co.it](mailto:protocollo@pec.aslvc.co.it)

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Premesso che risulta necessario provvedere alla demolizione parziale della palazzina denominata "ex Ortotrauma" (U10) presso il P.O. di Domodossola, in quanto dismessa ed inagibile da diverso tempo, in relazione alla sua parte prefabbricata, procedendo altresì alla contestuale rimozione del tetto di copertura in lastre di fibra di amianto;

La descrizione delle opere e le prescrizioni operative sono riportate nella "Relazione Tecnica" allegata al Progetto Esecutivo, che si trasmette unitamente alla presente Lettera di Invito.

I lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità e la lista di lavorazioni ivi riportate. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite nel Progetto Esecutivo, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste e descritte nel Computo Metrico Estimativo.

Si fa inoltre rimando al "Capitolato Speciale d'Appalto" ivi inserito, e richiamato in tutte le sue parti.





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### CATEGORIE DI LAVORO PREVISTE NELL'APPALTO

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

#### a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1	Edifici civili e industriali	€ 88.984,43	ottantottomilanovecentottantaquattro/43	74,33

#### b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 30.730,93	trentamilasettecentotrenta/93	25,67

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del Capitolato Speciale d'Appalto.

### AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **€ 130.211,28** (centotrentamiladuecentoundici/28) oltre IVA al 10%, di cui **€ 14.087,38** (quattordicimilaeottantasette/38) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (così suddivisi: € 3.591,46 quali costi per la sicurezza ordinari ed € 10.495,92 quali costi per la sicurezza speciali).

### DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori resta fissato in giorni **120** naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di avvenuta consegna. In caso di ritardata ultimazione, verrà applicata una penale giornaliera pari all'**uno per mille** dell'importo contrattuale, da detrarre sulla contabilità finale.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi imprevedibili di effettiva forza maggiore.

### FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Le opere sono finanziate con risorse proprie della ASL VCO, e trovano copertura finanziaria nel Bilancio dell'Ente.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità del contratto.





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## DIVIETO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'affidamento. E' vietata da cessione del contratto, a pena di nullità. Il rapporto tra le parti sarà regolato con opportuno disciplinare d'incarico sottoscritto a seguito di avvenuta aggiudicazione.

## CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed alla luce delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, e dal D.L. n. 77/2021), con aggiudicazione secondo il criterio del **prezzo più basso**, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 36, valutato sulla base del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara (ad esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

L'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del partecipante che avrà offerto il massimo ribasso percentuale, presentato mediante la compilazione dell'apposito modello allegato, fatta salva la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. In caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio. Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

## REQUISITI DI AMMISSIONE

### **Requisiti di carattere generale**

1. non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. possedere iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale e/o attività prevalente rispondente alla prestazione oggetto dell'affidamento.

### **Requisiti di carattere speciale**

- possesso di qualificazione SOA (ex art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto del presente appalto → **OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI**

## MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Al fine dell'ammissione alla procedura, i soggetti interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del \_\_\_/\_\_\_/2022**, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:

**A.S.L. del VCO – SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**  
**Via Mazzini n. 117 - 28887 OMEGNA (VB) – Ufficio Protocollo**

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare la propria istanza di ammissione, corredata dalla documentazione indicata nella presente lettera di invito, e la propria offerta economica, redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione. Non sono accettate offerte trasmesse in via telematica.

La busta contenente l'istanza di ammissione e la busta contenente l'offerta economica dovranno essere inserita in un unico plico sigillato, timbrato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il destinatario (come sopra precisato), il mittente, la dicitura **"PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE E BONIFICA DELLA PALAZZINA 'EX ORTOTRAUMA' PRESSO IL P.O. DI DOMODOSSOLA DELL'ASL VCO"**

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabili. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

I plichi possono pervenire con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano dal lunedì al venerdì all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico all’indirizzo sopra indicato. Il termine e le modalità di presentazione dei plichi sono da osservare **a pena di esclusione**. L’offerta è vincolante per il concorrente per **180 giorni** dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell’offerta, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione.

I plichi dovranno contenere due buste sigillate, timbrate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, “**A – Istanza di partecipazione**”, “**B – Offerta Economica**”.

Nella busta “**A – Istanza di partecipazione**” dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

- **Istanza di ammissione** alla procedura negoziata, **completa di dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, in corso di validità. Tale istanza dovrà essere conforme al modello di cui all’**allegato 1**) alla presente lettera d’invito predisposto da questa Amministrazione e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.
- **Documento comprovante l’avvenuto sopralluogo.** I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare – a pena di esclusione – il sopralluogo presso le sedi di svolgimento delle attività. Ai fini dell’effettuazione degli stessi, sarà necessario trasmettere una richiesta di sopralluogo alla S.O.S. Tecnico e Coordinamento Nuovo Ospedale – sede di Domodossola (xxxxx– mail: xxxx), specificando i dati anagrafici dei soggetti incaricati (un rappresentante legale, o direttore tecnico della ditta, o soggetto diverso munito di apposita delega).

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, ed all’atto dello stesso ciascun incaricato dovrà sottoscrivere apposito documento, a conferma dell’avvenuto sopralluogo, e del ritiro del documento comprovante tale operazione. Il documento andrà allegato alla documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno xx/xx/2022.

Nella busta “**B – Offerta Economica**” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’**offerta economica** del concorrente, predisposta compilando l’**allegato 2**) alla presente lettera di invito predisposto da questa Amministrazione.

L’offerta, redatta in lingua italiana, e debitamente sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato. Il modello dovrà contenere l’indicazione esplicita, in cifre ed in lettere, **dell’offerta economica presentata**. Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., contestualmente all’offerta, ed a pena di esclusione, il partecipante dovrà dichiarare l’ammontare dei costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro per l’esecuzione, ed i propri costi della manodopera per l’esecuzione dell’appalto.

#### **MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

**Il giorno xx/xx/2022 alle ore xxx**, presso la sede della ASL VCO – Omegna (Palazzo Beltrami), il Responsabile Unico del Procedimento procederà a verificare in seduta pubblica la correttezza formale dei plichi, e ad aprire gli stessi al fine di controllare che i documenti ivi contenuti siano completi. Si procederà dunque all’apertura della busta “A”, al fine di verificare la correttezza formale delle istanze di partecipazione pervenute.

Nei limiti previsti dall’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento inviterà, se necessario, i concorrenti a completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dell’istanza.

Nella medesima seduta, qualora non sia necessario richiedere chiarimenti o integrazioni ai partecipanti, si procederà all’apertura delle offerte economiche presentate, determinando l’offerta più bassa e procedendo – se del caso – alle verifiche al fine della determinazione della soglia di anomalia, ai sensi di quanto prescritto dalla vigente normativa.





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod Fisc. 00634880033

Si procederà dunque all'aggiudicazione provvisoria – anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio. L'Amministrazione procederà quindi alla successiva verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e ad effettuare i controlli di rito previsti dalla normativa.

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per le altre cause di esclusione, si farà riferimento alle indicazioni fornite da ANAC con proprie Determinazioni, da intendersi integralmente richiamate.

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per richiedere informazioni relative agli aspetti tecnici gli interessati potranno rivolgersi al S.O.S. Tecnico – Sede di Omegna (e-mail: [tecnico@aslvc.co.it](mailto:tecnico@aslvc.co.it)). Per informazioni o quesiti connessi agli aspetti amministrativi ed alle modalità di presentazione dell'istanza, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo: [tecnico@aslvc.co.it](mailto:tecnico@aslvc.co.it).

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Mario Mattalia.

#### **PRIVACY**

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Omegna, xx/xx/2022

IL RESPONSABILE  
S.O.S. TECNICO COORD.  
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE  
(Ing. Mario Mattalia)



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, l'Azienda informa, pertanto, di quanto segue:

- Il Titolare del Trattamento è l'A.S.L. V.C.O. con sede in via Mazzini 117, 28887 Omegna (VB), [protocollo@pec.aslvco.it](mailto:protocollo@pec.aslvco.it).
  - Il Responsabile della Protezione dei dati personali può essere contatto all'indirizzo e-mail [dpo@aslvco.it](mailto:dpo@aslvco.it).
3. Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
  4. il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;
  5. i dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
  6. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I collaboratori dell'Appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.